

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2522-A</sup>

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **BONALUMI**)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 5 febbraio 1985 (Stampato n. 1057)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(**ANDREOTTI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(**MARTINAZZOLI**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(**ROMITA**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(**VISENTINI**)

COL MINISTRO DEL TESORO

(**GORIA**)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(**PANDOLFI**)

COL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(ALTISSIMO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(CAPRIA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 7 febbraio 1985*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sui legni  
tropicali, adottato a Ginevra il 18 novembre 1983

*Presentata alla Presidenza il 14 marzo 1985*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'accordo internazionale sui legni tropicali è stato negoziato nel quadro del Programma integrato dell'UNCTAD per i prodotti di base di cui alla risoluzione 93 (IV) della Conferenza per la cooperazione e lo sviluppo dell'ONU, di Nairobi.

Esso tende a migliorare la produzione e il mercato internazionale del prodotto, utilizzando in modo razionale le risorse forestali, ed assicurando la continuità degli approvvigionamenti e la conservazione dell'equilibrio ecologico della biosfera.

L'Accordo si concretizzerà nella creazione di un'Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO) amministrata da un Consiglio internazionale sui legni tropicali che dovrà approvare i vari progetti presentati dai Paesi membri, patrocinarli e reperire i fondi per il loro finanziamento.

Per il finanziamento dei progetti vige il principio della esclusione della responsabilità dei Paesi membri per le decisioni

adottate dall'Organizzazione della juta, sia per i finanziamenti diretti che per le garanzie ai prestiti contratti, a meno dell'assunzione di un impegno volontario in tal senso. I Paesi membri sono tenuti al solo pagamento del contributo amministrativo.

L'Organizzazione internazionale dei legni tropicali opererà, al fine di evitare duplicazioni di attività, in stretta collaborazione con la FAO e le altre organizzazioni internazionali aventi scopi analoghi all'ITTO.

Il nostro Paese ha un duplice interesse all'Accordo in questione: da una parte per ragioni di coerenza con gli indirizzi politici nel campo della cooperazione allo sviluppo, dall'altra per i potenziali riflessi nei comparti produttivi dell'industria del mobile e dei macchinari per la lavorazione del legno.

La Commissione Affari esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

BONALUMI, *Relatore.*

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI COSTITUZIONALI)

**PARERE FAVOREVOLE**

con l'osservazione del carattere negativo assunto dal ritardo con cui è stato presentato il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del trattato internazionale.

---

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**  
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

**PARERE FAVOREVOLE**

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sui legni tropicali, adottato a Ginevra il 18 novembre 1983

## ART 2

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 37 dell'accordo stesso

## ART 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 25 000 000 per il triennio 1985-1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « ratifiche ed esecuzioni di accordi internazionali »

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

## ART 4

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

## ART 1

*Identico*

## ART 2

*Identico*

## ART 3

*Identico*

## ART 4

*Identico*